

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte d'Appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto,**

composta dai magistrati :

DR. RICCARDO ALESSANDRINO - PRESIDENTE

DR. ETTORE SCISCI - CONSIGLIERE

DR. MARIA CAVALLERA - GIUDICE AUSIL. RELATORE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al numero omissis dell'anno 2016, riservata per la decisione all'udienza del 15/06/2018

TRA

BANCA

APPELLANTE

E

SOCIETA' MUTUATARIA

APPELLATA

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 15/06/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto con sentenza n. omissis del 02/11/2015, pubblicata il 04/11/2015, non notificata, in accoglimento dell'opposizione, proposta con atto di citazione notificato il 30/01/2014, da SOCIETA' MUTUATARIA avverso l'atto di precetto di pagamento di € 1.064.671,13, oltre gli ulteriori interessi di mora, ad istanza di BANCA, dichiarava gli interessi compensativi e moratori pattuiti usurari e pertanto non dovuti ex art. 1815 c.c. c. 2 e, per l'effetto, che il debito residuo di detta società verso BANCA era, alla data del precetto, di €331.555,44 per il primo mutuo del 07/08/2002 per notaio omissis e di €257323,88 oltre €22.073,53 per l'ultima rata a scadere, per il secondo mutuo del 16/12/2004, rogato dal medesimo notaio, compensando fra le parti le spese di lite, previa costituzione di BANCA che chiedeva il rigetto dell'opposizione, e istruzione della causa documentale e a mezzo di ctu contabile.

Con la detta sentenza erano disattese le eccezioni dell'opponente di difetto di procura alle liti in capo al procuratore dell'opposta società, di inesistenza dei titoli esecutivi, di perdite di oltre €100,000, per il forzoso acquisto di un derivato da parte dell'opponente in concomitanza del mutuo, dichiarata assorbita l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese, implicante anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.

BANCA, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha proposto appello con atto notificato il 17/02/2016, chiedendo, in accoglimento dello stesso, declaratoria di validità ed efficacia delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e di mora contenute nei contratti di mutuo fondiari, oggetto di causa e per l'effetto, il rigetto dell'opposizione nonché condanna dell'opponente alle spese di lite del primo e secondo grado ivi compreso il costo della ctu. Segnalava preliminarmente l'appellante nell'esposizione dello svolgimento del processo di primo grado che la società opponente si era limitata ad affermare la natura usuraia del tasso di interesse senza corroborare tale assunto con sufficienti elementi rimettendo l'accertamento di tali profili ad una consulenza tecnica contabile.

Si è costituita SOCIETA' MUTUATARIA, in persona del legale r.p t, chiedendo il rigetto dell'appello anche con riferimento ai profili ritenuti implicitamente superati e/o non espressamente vagliati dal Giudice di prime cure, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del suo procuratore anticipatario, previa eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc,

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Alessandrino – Rel. Cavallera n. 537 del 7 dicembre 2018
All'udienza del 15/04/2015 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti, assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, in esito al relativo esame, viene disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, in quanto infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità, formatasi al riguardo, nelle più recenti decisioni con la sentenza a S.U.n. 27199 /16-11-2017 e Cass. 6705/2018, che hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, di una parte volitiva e di altra argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura *di revisio priors instantiae* del giudizio d'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

L'appello è fondato.

Osservato che devono ritenersi passate in giudicato le statuizioni del Tribunale attinenti alle eccezioni, avanzate da parte opponente, ora appellata, deliberate in primo grado e non impugnate, mentre per quelle che non sono state oggetto di esame e decisione, in quanto assorbite "dalla acclarata non spettanza di alcun interesse" è sufficiente la loro espressa riproposizione perché non si intendano rinunciate ai sensi dell'art.346 c.p.c., conseguendone che non è necessario a tal fine l'impugnazione a mezzo di appello incidentale, secondo giurisprudenza di legittimità conforme e consolidata, con l'appello.

BANCA ha contestato la decisione del giudice di primo grado di declaratoria di nullità delle clausole, relative alla previsione sia di interessi compensativi che di quelli moratori, ai sensi del comma 2 dell'art. 181.5 c.c., e di quella conseguente di non debenza degli stessi, in quanto erroneamente adottata sui presupposti inesistenti della ricorrenza dell'usura sin dal sorgere del relativo debito e della sommatoria dei secondi ai primi non consentita per avere ciascuna categoria di interessi "natura giuridica, capitali di riferimento e presupposti contabili distinti e incompatibili fra loro", comportanti la applicazione alternativa e in successione rispettivamente degli interessi corrispettivi in presenza e costanza della fisiologicità del rapporto di mutuo ovvero della regolare restituzione del capitale e pagamento degli interessi corrispettivi convenuti, e di quelli moratori solo nell'ipotesi eventuale della sua patologicità in presenza di inadempimento del mutuatario, tenuto conto della previsione nel contratto di mutuo del 07/08/2002 di una clausola di salvaguardia, la quale, "al contrario di quanto sostenuto nella sentenza gravata, impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso soglia, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura degli interessi sia pari al limite medesimo" e dell'esclusione in entrambi i mutui da parte del ctu dell'usura dei tassi pattuiti in radice; per parte sua la società appellata ha sottoposto nuovamente al giudice di secondo grado le eccezioni di nullità degli interessi moratori per concretizzarsi gli stessi in sostanza in interessi anatocistici giacché assente nei contratti la relativa espressa previsione a mente dell'art. 1283 c.c. e che, ai fini del superamento del tasso soglia, occorre conteggiare qualsiasi costo del mutuo, ivi compreso quello relativo alla sua anticipata risoluzione, lamentando l'erronea compensazione delle spese operata dal primo giudice in presenza di una decisione di riduzione della pretesa della Banca di oltre seicentomila euro,

Inoltre segnalava preliminarmente l'appellante nell'esposizione dello svolgimento del processo di primo grado che "la società opponente si era limitata ad affermare la natura usuraia del tasso di interesse senza corroborare tale assunto con sufficienti elementi rimettendo l'accertamento di tali profili ad una consulenza tecnica contabile".

Invero va osservato che è onere della parte che allega l'usura indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mentre la società appellante non ha neppure

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Alessandrino – Rel. Cavallera n. 537 del 7 dicembre 2018
allegato tempestivamente in primo grado i periodi temporali in cui il tasso debitore sarebbe stato usurario e non ha indicato il tasso legalmente applicabile e quello usurario.

Inoltre la parte ha anche l'onere di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, trattandosi di atti meramente amministrativi a cui è inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1 delle preleggi che non comprende i detti decreti tra le fonti del diritto (Cass. Civ. 55.01 9941/2009 e conforme giurisprudenza di merito)

Ciò posto è d'uopo rilevare subito che devono ritenersi pacifici il dato normativo, rappresentato dalla disciplina antiusura di cui alla L. 108/1996 ed all'art 1 D.L.394/2000, all' art.644 c.p. e all' art. 1815 c.c., e quello giurisprudenziale di interpretazione dello stesso circa l'applicabilità della nullità alle clausole pattizie relative ad interessi usurari, a mente dei comma 2 dell'art. 1815 c.c., solo là dove superamento del tasso soglia sia presente sin *ab origine* nelle clausole contrattuali relative agli interessi .

Ciò posto il giudice di primo grado pur prendendo atto che il ctu aveva ritenuto che i tassi compensativi e moratori separatamente considerati , così come previsti e pattuiti con i contratti di mutuo, non superavano il tasso soglia e che il saldo del dovuto dallo stesso conteggiato, in presenza di tutti costi normativamente previsti, in sede di esecuzione del contratto e in presenza di inadempimento della società mutuataria nel pagamento delle rate scadute, era superiore a quello richiesto dalla Banca con l'atto di precetto di pagamento opposto ha considerato, in base alla portata letterale dei predetti contratti, per la quale venivano convenuti interessi moratori su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute, riscontrabile negli stessi la volontà contrattuale sin dall'origine di conseguire interessi moratori non solo sulla sorte capitale ma pure sugli interessi corrispettivi per cui, dalla somma tra relativi tassi, previsti in contratto , in base al dato letterale teorico della relativa percentuale convenuta, il tasso moratorio doveva ritenersi superiore al tasso soglia, usurario e pertanto nullo il relativo patto (relativamente anche a quelli corrispettivi).

E' nota agli addetti ai lavori la persistente querelle tra parte della giurisprudenza di legittimità e di merito e altra parte della stessa (ampiamente citate da entrambe le parti e pure nella sentenza gravata) circa la ricorrenza dell'usurarietà o meno anche in relazione agli interessi moratori e la possibilità di sommare i predetti ai corrispettivi al fine della verifica del superamento del tasso soglia, la quale non è stata risolta espressamente dalla Corte di legittimità precipuamente a riguardo della loro sommatoria se è vero, com'è vero, che ciascuna delle parti contrapposte ,ovvero il mutuante e il mutuatario, richiamano, anche nella fattispecie in esame, le medesime decisioni della stessa Corte a suffragio delle proprie contrapposte tesi difensive.

Invero, mentre deve ritenersi pacificamente acclarato in sede di giurisprudenza di legittimità che al fine del vaglio circa la ricorrenza di tassi usurari, superiori al tasso soglia, vanno considerati anche i tassi moratori, non sembra che la stessa abbia espressamente ad oggi statuito che al predetto fine vadano gli stessi sommati agli interessi corrispettivi e tanto neppure con le decisioni della Suprema Corte, richiamate da entrambe le parti a sostegno delle loro difese, ovvero dalla sent. n.350/2013 e dall'ordinanza n.23192 del 04/10/2017, peraltro redatta con motivazione semplificata e pertanto succintamente motivata.

Infatti la linea della Corte di legittimità da ultimo ordin. n 23192 del 04-10/2017 e sent. n.24675 del 19/10/2017 a S.U.) è strettamente aderente alla lettera dell'art. 1 L. 24/2001 allorché riconduce l'accertamento dell'usura e la conseguente nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815 agli interessi pattuiti al momento della stipula iniziale ,mentre, per l'ipotesi di superamento del tasso soglia a seguito di successive pattuizioni di adeguamento ex art.118 TUB alle condizioni di mercato, non opera alcuna nullità delle stesse ma intervengono correttivi diversi e proporzionali, nel contemperamento fra gli interessi dei creditore e quelli del debitore, come la sostituzione automatica della clausola de qua con la previsione normativa degli interessi ai tasso legale ai sensi dell'art. 1339 c.c. o sotto il tasso soglia tempo per tempo considerato ex art. 117 TUB.

Quanto alla cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori non corrisponde al vero che la sentenza della Cassazione n. 350/2013 abbia statuito che ai fini della verifica del tasso soglia

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Alessandrino – Rel. Cavallera n. 537 del 7 dicembre 2018

occorre procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori in quanto il principio realmente espresso è stato quello per il quale, ai fini della verifica del non superamento del tasso soglia, occorre aver riguardo sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori ma individualmente considerati data la differenza ontologica tra gli uni e gli altri, di cui i primi di natura corrispettiva e retributiva per il godimento del denaro prestato, e i secondi di natura risarcitoria per il ritardato pagamento, posto che dal momento dell'inadempimento quelli moratori si sostituiscono ai corrispettivi, non aggiungendosi agli stessi; solo in caso di aggiunta e non di sostituzione in caso di inadempimento ne va effettuato il cumulo. Ipotesi questa non ricorrente nella specie in quanto, come riconosce il primo giudice, nell'esecuzione concreta dei contratti sin dal principio la Banca ha autoridotto il dovuto entro i limiti della soglia fissata *ex lege*, tenuto conto, inoltre, della clausola di salvaguardia, prevista nel primo mutuo, per la quale il tasso di mora non deve essere in alcun modo superiore al tasso soglia neppure in sede di quietanza finale e, in definitiva in tale sede, è risultata rispettata tale clausola, presente in origine nel contratto, cosicché proprio in virtù della concreta esecuzione della stessa non è possibile procedere ad una sorta di processo alle intenzioni sulla base di espressioni letterali, smentite in concreto dall'esecuzione sin dall'origine del contratto per la quale sono stati richiesti interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia e, all'inadempimento, interessi moratori dovuti entro tale limite.

Pertanto il ctu ha accertato che per entrambi i mutui fondiari le modalità di determinazione dei tassi di interesse corrispettivi e di mora e le modalità di rimborso erano stati individuate sin dall'origine in maniera espressa ed univoca e che in sede di sottoscrizione dei contratti di mutuo i tassi, convenuti dalle parti, non superavano la soglia stabilita per l'usura e, nella quantificazione del saldo ha contenuto i tassi di interesse applicati nei limiti dei tassi soglia tempo per tempo rilevati a decorrere dall'inizio del rapporto bancario fino alla sua chiusura, tenuto conto di tutti i costi, pervenendo ad un saldo a debito della mutuataria di € 1.076.365,88 superiore a quello di € 1.064.671,13, oggetto di intimazione di pagamento con l'atto di precetto opposto.

Quanto alla mancata previsione espressa di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. che renderebbe nulla la clausola che prevede gli interessi moratori, per maturare gli stessi anche sugli interessi compensativi, la stessa deve ritenersi superflua in presenza di espressa previsione di interessi moratori sulle somme dovute per le singole rate, comprensive di una quota capitale e una quota di interessi corrispettivi e non pagate, in caso di inadempimento.

Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, l'opposizione al precetto notificato il 13/01/2014, va rigettata.

In ragione di una valutazione complessiva in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell'altalenante giurisprudenza in materia e dell'avvento di decisioni chiarificatrici in relazione all'incidenza dell'usura sopravvenuta ai soli fini della riduzione dei tassi divenuti usurari per mutamento del tasso soglia o per patti successivi a quelli originari solo nel 2017 (Cass. Civ. SS.UU. N.24675 / 19/10/2017) vanno interamente compensate le spese del primo e secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. omissis del 02/11/2015, pubblicata il 04/11/2015, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede

1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione ;
2 compensa fra le parti le spese del primo e secondo grado del giudizio.

Così deciso in Taranto il 21/11/2018 nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d'Appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*